

P-2864/03IT
Risposta del signor Bolkestein
a nome della Commissione
(16 ottobre 2003)

La Commissione fa riferimento alla risposta all'interrogazione scritta E-1914/02 formulata dall'onorevole parlamentare¹. La constatazione che non esiste attualmente un settore finanziario commerciale nel territorio dello Stato della Città del Vaticano (l'unica banca è l'IOR, Istituto per le Opere di Religione, che funge anche da Banca centrale) lascia in effetti supporre che un'eventuale attività di gestione del patrimonio di persone fisiche residenti dell'Unione non possa raggiungere un livello comparabile a quello dei sei paesi terzi che hanno ottenuto dal Consiglio la priorità per avviare discussioni in materia di tassazione dei redditi da risparmio (Stati Uniti, Svizzera, Liechtenstein, Monaco, Andorra, San Marino).

Tale priorità, conferita ad un numero limitato di piazze finanziarie particolarmente significative, era d'altronde una soluzione inevitabile, tenuto conto del fatto che il Consiglio aveva scelto l'opzione di subordinare l'adozione e l'attuazione della direttiva comunitaria (a breve termine) all'ottenimento di assicurazioni sufficienti da parte dei paesi terzi interessati sull'introduzione nel loro territorio di misure equivalenti a quelle della direttiva. Il fatto di avviare senza indugi contatti con un numero più importante di piazze finanziarie avrebbe indubbiamente comportato il rischio, in tali condizioni, di prorogare di vari anni non solo la data di applicazione della direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio, ma anche quella degli altri elementi del pacchetto fiscale (il codice di condotta in materia di tassazione delle imprese e la direttiva in materia di pagamento di interessi e di canoni tra società consociate). La Commissione si augura che l'onorevole parlamentare possa aderire al parere, secondo il quale una proroga siffatta non sarebbe auspicabile per il corretto funzionamento del mercato interno dell'Unione.

La Commissione sta raccogliendo le informazioni disponibili in materia e non mancherà di informare direttamente l'onorevole parlamentare sui risultati ottenuti.

¹ GU C 92E del 17.4.2003.